





D.P.C.M. 3 dicembre 2020: le nuove misure anti-contagio valide fino al 15 gennaio 2021

È stato pubblicato sulla G.U. n. 301 del 3 dicembre 2020 il D.P.C.M. 3 dicembre 2020, che dispone ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Per quanto riguarda le **disposizioni generali**, oltre alla conferma di alcune misure di contenimento, come l'obbligo dell'uso di mascherine, il DPCM prescrive, tra le varie disposizioni, che:

- dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo, nonché **dalle ore 22 del 31 dicembre 2020 alle ore 7 del 1° gennaio 2021** sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi;

- **dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato**, nell'ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse Regioni o Province autonome, e nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato, inoltre, ogni spostamento tra Comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

È comunque consentito il rientro alla propria **residenza**, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune, ai quali si applicano i precedenti divieti.

Per quanto riguarda, invece, le attività di ristorazione, nelle zone "gialle" sono consentite dalle 5 fino alle ore 18, quindi sarà possibile pranzarvi il giorno di Natale o Santo Stefano.

Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. Per le "zone arancioni" e le "zone rosse" rimangono invece ferme le ulteriori misure, come la **sospensione** delle attività di ristorazione (consentita solo la consegna a domicilio) e fino alle ore 22 la ristorazione da asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

In allegato inviamo guida riassuntiva delle varie disposizioni.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

*Studio Mantovani & Associati s.s.*

*Dr. Sergio Mantovani*